



COMUNE DI MONTEVECCHIA
(Provincia di Lecco)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA Casetta Bis

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06/11/2025 ;

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione e accesso alla “Casetta BIS”, di proprietà del Comune di Montevecchia.

La capienza è di 100 persone.

Art. 2 Sede delle Associazioni

La *Casetta BIS* è destinata prioritariamente come sede delle Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni di Montevecchia, per lo svolgimento di corsi, riunioni, assemblee ed attività nell'ambito del perseguimento dei propri fini e nel rispetto delle finalità istituzionali del Comune di Montevecchia.

L’uso continuativo della Casetta BIS come sede delle Associazioni è soggetto alla stipula di apposite concessioni, che ne disciplinano in toto l’uso.

Art. 3 Uso per iniziative ed eventi

In subordine, secondo le disponibilità, la Casetta BIS è destinata per la realizzazione di:

- attività organizzate dal Comune di Montevecchia;
- iniziative realizzate con il Patrocinio del Comune di Montevecchia, ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di patrocinii, contributi e vantaggi economici;
- riunioni, assemblee, dibattiti promossi da partiti politici o associazioni/enti/istituti di cui all’art. 50 dello Statuto Comunale;
- riunioni ed eventi da parte di privati cittadini (a titolo esemplificativo feste di compleanno, feste di laurea, ecc...);

È escluso l’utilizzo della struttura per celebrazioni religiose e manifestazioni commerciali.

Art. 4 Modalità di richiesta

La richiesta di utilizzo per riunioni, assemblee, dibattiti promossi da partiti politici o associazioni/enti/istituti di cui all’art. 50 dello Statuto Comunale e per riunioni ed eventi da parte di privati cittadini (a titolo esemplificativo feste di compleanno, feste di laurea, ecc...), deve essere presentata mediante compilazione di apposito modulo e/o online almeno 15 giorni prima della data di inizio o svolgimento dell’iniziativa.

Per iniziative realizzate con il Patrocinio del Comune di Montevecchia, la richiesta di uso della Casetta BIS segue le tempistiche dettate dal Regolamento comunale per la concessione di patrocinii, contributi e vantaggi economici.

L’esame delle richieste e la concessione della sala competono all’Area Affari Generali che segue il criterio di precedenza nella presentazione delle domande a protocollo e della congruità con le norme previste dal presente regolamento.

Art. 5 Modalità d’uso

L’uso della Casetta BIS è soggetto alle norme di civile convivenza e al rispetto della cosa altrui: chiunque per negligenza, imperizia, imprudenza, colpa o dolo, dovesse arrecare danni ai locali, alle sue attrezzature e alle sue pertinenze ne risponderà a termini di legge.

L’uso della Casetta BIS non è cedibile a terzi. Il richiedente garantisce, sotto la propria responsabilità, un corretto e civile uso degli spazi e dei beni in essi contenuti accettando di attenersi alle norme prescritte nel Regolamento.

Le attività all’interno della struttura dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti di capienza, orario, rumore, vibrazioni e luci stabilite dalle vigenti normative.

Sono vietate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni contrarie alla normativa sulla sicurezza, la manomissione degli impianti (elettrici, di riscaldamento), la detenzione di liquidi infiammabili,

l'uso di fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche. Il richiedente e concessionario si obbliga a segnalare immediatamente agli Uffici Comunali e all'Amministrazione Comunale tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività e a richiedere tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie previste dalla normativa vigente per l'organizzazione di manifestazioni, ivi compresa l'autorizzazione di pubblico spettacolo e/o l'autorizzazione e/o la licenza SIAE, se dovute.

L'orario massimo giornaliero di utilizzo dei locali della Casetta BIS è fissato dalle ore 08.00 alle ore 24.00, salvo deroga da concedersi da parte del Sindaco.

Per l'accesso al locale il richiedente dovrà prendere accordi con gli Uffici comunali in ordine al ritiro e consegna delle chiavi.

Il Comune, ente proprietario, mantiene il diritto insindacabile di accedere in ogni momento ai locali per verificarne l'uso e la corretta manutenzione.

Art. 6 Pulizia e riordino

La pulizia ordinaria del locale "Casetta BIS" e degli spazi comuni è di competenza del Gestore della Casetta BAR.

È tuttavia fatto obbligo da parte del concessionario, lasciare il locale "Casetta BIS" e gli spazi comuni puliti ed in ordine dopo ogni utilizzo, nonché provvedere a spegnere tutte le luci e gli apparecchi elettrici detenuti presso i locali assegnati.

Il concessionario è responsabile della custodia e del buon utilizzo della struttura e delle attrezzature comunali presenti e dovrà essere reperibile durante tutto lo svolgimento dell'evento da parte degli Uffici comunali e/o dagli Amministratori Comunali.

Art. 7 Tariffe e Pagamenti

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tariffa d'uso per l'utilizzo della Casetta BIS, quale compartecipazione alle spese di gestione.

Le tariffe e le modalità di pagamento vengono determinate da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

La Casetta BIS è concessa gratuitamente per le iniziative organizzate con il concorso o il patrocinio del Comune e per le iniziative organizzate dall'Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone.

I corrispettivi dovuti dovranno essere versati dopo che il richiedente avrà ricevuto conferma della prenotazione della sala, ed in ogni caso, prima dell'utilizzo della stessa. Il mancato pagamento determina l'annullamento della prenotazione dello spazio, nonché l'impossibilità a presentare richieste future.

Art. 8 Risarcimento dei danni

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati agli spazi, agli arredi, agli impianti, a seguito di stima e contestazione effettuata dall'Amministrazione. In caso di inadempienza al pagamento dei costi si procede all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva.

Dal mancato rispetto di quanto esplicitato nel presente Regolamento, possono conseguire, la revoca dell'utilizzo in corso e/o il futuro diniego di altri utilizzi.

Art. 9 Norme finali e transitorie

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari in materia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.